



N. 1316/09 SENT.
N. 136/05 R.G.A.C.
N. 1599 COUNOL
N. 1868 RFP

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI
SEZIONE I

in persona del Giudice Unico, dott. Michele Cataldi, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 136/2005 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del 21.1.2009 e vertente

TRA

OPPONENTE

elett.te dom.ti in Albano Laziale, piazza Carducci, c/o avv. A. Novelli, con l'avvocato E. Petracca che li rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione

E

Banca

OPPOSTA

elett.te dom.ta in Velletri, via _____, presso lo studio dell'avvocato _____, che la rappresenta e difende per delega in atti.

OGGETTO DELLA CAUSA: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI: all'udienza del 21.1.2009 venivano precisate le conclusioni indicate nel verbale di udienza e che qui si intendono riportate e trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

con

atto di citazione notificato il 5.1.2005 alla Banca

, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1033/04, emesso in data 4.11.2004 dal Tribunale di Velletri e notificato in data 25.11.2004, che giungeva al debitore principale

di pagare a quest'ultima euro 38.992/09, in solido con i garanti,

(ciascuno di questi tuttavia sino al limite di euro 15.493,70), oltre accessori e spese, per saldo debitore dell'apertura di credito concessa sul c/c intestato alla snc e garantito da fidejussione delle persone fisiche ingiunte, eccettuando:

1. La mancanza di prova del credito della banca;
2. La nullità della pattuizione della capitalizzazione trimestrale e comunque la non debenza degli importi conteggiati a tale titolo;
3. La nullità della clausola determinativa di interessi usurari, perché superiori al tasso soglia legale.

e chiedendo pertanto la revoca dell'opposto decreto.

Si costituiva l'opposta e chiedeva il rigetto dell'opposizione.

Esaurite trattazione ed istruzione, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza sopra indicata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va rilevato che le parti opponenti hanno prodotto le copie del decreto ingiuntivo notificate ad _____ ed a _____, ma non quella notificata a _____ la cui opposizione è quindi inammissibile, non potendo dedursi altrimenti con certezza il *dies a quo* del termine decadenziale fissato dalla legge per la stessa (cfr. *ex plurimis*, Cass. Sez. 1, *Sentenza n. 17495 del 26/06/2008*).

Ancora preliminarmente, va rilevato che l'opposizione proposta espressamente dalla _____ snc, in persona del legale rappresentante *pro tempore* _____, non equivale altresì anche ad opposizione all'ingiunzione emessa nei confronti dello stesso _____ in proprio e quale

garante della snc, che non figura tra gli opposenti menzionati nella citazione, posto che la società, sebbene sfornita di personalità giuridica formale, è pur sempre un autonomo centro di interessi, dotato di una sua sostanziale soggettività e di una specifica capacità processuale (arg. da Cass., Sez. 5, **Sentenza n. 442 del 17/01/2002**).

L'opposizione dell' _____ è in parte fondata e va parzialmente accolta.

Infatti la contestazione dell'opponente, convenuto sostanziale - in ordine alla prova ed alla quantificazione del credito complessivo ingiunto, unita alla dedotta nullità della pattuizione della capitalizzazione trimestrale, e comunque all'asserita non debenza degli importi conteggiati a tale titolo, comporta implicitamente e necessariamente anche la verifica della prova - doverosamente scritta - della pattuizione degli interessi ultralegal pretesi e conteggiati dalla banca. Tale prova difetta, poiché nel contratto di apertura di credito in conto corrente del 16.9.1991, unico prodotto dalla banca, non si ravvisa alcuna quantificazione scritta (ex art. 1284 c.c. u.c.) del saggio d'interesse debitore che sia determinata o determinabile per relationem, ma in modo oggettivo e certo, essendo i relativi campi dell'art. 2 del modulo contrattuale lasciati in bianco.

Devono pertanto applicarsi gli interessi al mero tasso legale tempo per tempo vigente. Deve inoltre escludersi integralmente, per contrarietà all'art. 1283 c.c. l'anatocismo, trattandosi di contratto bancario concluso prima del 19.10.1999 (mentre, per quelli perfezionati dal 19.10.1999, esso va determinato ai sensi dall'art. 120 T.U.B. - come modificato dall'art. 25 D.Lgvo. n. 324/99 - che, delegando al CICR di stabilire modalità e criteri "di produzione degli interessi sugli interessi", prevede una diversa regolamentazione dell'anatocismo in materia di contratti bancari e, rispetto alla disciplina civilistica di cui all'art. 1283 c.c. costituisce norma speciale) (cfr. ex plurimis, Sez. 1, **Sentenza n. 21141 del 10/10/2007**, sulla nullità della relativa clausola).

Le questioni relative alla natura eventualmente usuraria delle pattuizioni attinenti agli interessi sono assorbite dall'applicazione del saggio legale.

Ogni altra questione, non proposta specificamente, o implicitamente (ma necessariamente), nel giudizio prima della cristallizzazione del *thema decidendum* è irrilevante.

Applicando tali principi, la ctu, all'esito anche dei chiarimenti, ha determinato che il credito ingiunto dalla banca (euro 38.992,09, pari a lire 75.499.214) deve essere ridotto (cfr. chiarimenti del ctu depositati il 19.12.2008, ed il 24.11.2008) ad euro 14.691,29 (tabella 1.B della nota del 24.11.2008), che l'opponente va condannato a pagare, con gli interessi dal 31.12.2008 (data di quantificazione del credito come da ctu) al tasso legale al saldo;

Si compensano le spese tra l'opponente snc e l'opposta, poiché la pretesa eccessiva di quest'ultima ha reso necessaria l'opposizione;

Seguono la soccombenza in rito le spese tra _____ e l'opposta;

P:Q:M

Il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:

1. accoglie l'opposizione proposta da

avverso il decreto ingiuntivo n. 1033/04, emesso in data

4.11.2004 dal Tribunale di Velletri;

2. per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo di cui al capo che precede limitatamente all'ingiunzione contro l:

snc, e condanna quest'ultimo a pagare alla Banca

euro 14.691,29, con gli interessi dal 31.12.2008 al

tasso legale al saldo;

3. compensa le spese tra le parti dei capi 1 e 2 che precedono, ponendo a carico di ciascuna la metà delle spese di ctu come già liquidate;

4. dichiara inammissibile l'opposizione di _____ avverso

decreto ingiuntivo n. 1033/04, emesso in data emesso in data

4.11.2004 dal Tribunale di Velletri;

5. condanna _____ a rifondere alla Banca

le spese del presente giudizio, che liquida in € 788,00 per

diritti, 1.200,00 per onorari, 450,00 per spese, oltre Iva e CPA come per

legge;

6. Dichiaro questa sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Velletri il 29.5.2009

Minuta depositata il 3.6.2009

Il Giudice
Michele Cataldi

TRIBUNALE DI VELLETRI - Cancelleria Civile
DEPOSITATO OGGE
07 LUG. 2009
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE GI
Maria Sacchini Lioi

TRIBUNALE DI VELLETRI

Fi 16/09

18